

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 febbraio 2008 - Deliberazione N. 364 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Adesione alla "Fondazione Antonio Morra Greco Onlus"**.

PREMESSO:

- che la Fondazione Antonio Morra Greco Onlus, costituita con rogito del notaio Di Roberto di Rep.n. 2.122, persegue finalità di solidarietà sociale mediante la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione delle attività culturali;
- che il Presidente di detta Fondazione ha proposto alla Regione Campania l'adesione alla Fondazione medesima in qualità di socio fondatore, per una forma di collaborazione pubblico-privato non profittevole per l'apertura di un importante museo di arte contemporanea nella città di Napoli, manifestando l'intenzione di volgere alla pubblica fruizione la collezione d'arte contemporanea di sua proprietà, offrendo alla città di Napoli una nuova risorsa culturale, che possa avere anche effetti di rilievo turistico;
- che il suddetto Presidente ha comunicato di aver completato l'acquisto di un immobile, di pregio storico ed artistico, che pure intende porre in funzione pubblica, adattandolo per l'esposizione museale della collezione, e come sede per la realizzazione di progetti internazionali connessi all'arte contemporanea, lo sviluppo dei quali renderà possibile impiantare a Napoli un importante centro artistico, che sarà in grado non solo di ospitare i più promettenti tra i giovani artisti del panorama mondiale, ma anche di ottenere la presenza e persino la permanenza, per finalità da definire, di autorevoli personalità già affermate in quel mondo;

CONSIDERATO:

- che le finalità perseguite dalla Fondazione e le linee di sviluppo delle attività prospettate sono in linea con gli obiettivi della Regione Campania mirati a consentire la massima valorizzazione, anche in ambito internazionale, di strutture museali per garantirne la massima fruibilità;
- che la Regione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ha tra gli scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e il potenziamento delle attività di ricerca, nonché la realizzazione di programmi di formazione professionale, e la valorizzazione delle risorse turistiche;

RILEVATO:

- che, in termini finanziari, l'impianto di una nuova sede museale a Napoli è promossa ad un costo estremamente contenuto per la finanza pubblica, poiché l'investimento pubblico non contempla impegni patrimoniali per l'acquisto della sede e della collezione, messa a disposizione dal privato, ed è limitato anche sul piano degli oneri gestionali, in parte assunti dalla compagine privata del gestore;
- che la Fondazione, per disposizione statutaria, è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano dividerne gli scopi, sostenerne e promuoverne l'attività; oltre a poter contribuire in via ordinaria, è prevista la possibilità che, ove l'apporto sia di una certa consistenza, esso dia diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione per tutto il periodo di contribuzione. Utilizzando quest'orientamento aperto, la Fondazione proporrà la partecipazione di altri soggetti, in primo luogo di fondazioni bancarie e di casse di risparmio, ed adotterà politiche di *fund rising*;
- che pertanto la Fondazione potrà farsi promotrice di ulteriori progetti di valorizzazione della propria presenza sul territorio, non solo con la promozione di mostre e progetti di ospitalità di artisti, ma anche, in collegamento con i maggiori centri nazionali ed internazionali, di formazione e orientamento per professionalità nuove;
- che l'iniziativa si pone in piena armonia con il museo di arte contemporanea Donna Regina (M.A.D.RE), insediato peraltro in un luogo prossimo, il che consentirebbe una stimolante connessione, fisica e culturale, fra i due poli, decisamente complementari ed in grado di integrarsi pienamente;

- che, di conseguenza, è prevista, con esplicita previsione statutaria, la presenza di un terzo dei membri della Consulta della Fondazione Antonio Morra Greco Onlus su designazione dell'organo scientifico della Fondazione Museo di arte contemporanea Donna Regina

RAVVISATO, pertanto, l'interesse della Regione Campania al perseguimento degli indicati scopi statutarî della suddetta Fondazione;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte:

- di aderire alla Fondazione denominata "Fondazione Antonio Morra Greco Onlus";
- di approvare, a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dover individuare al fine del conferimento, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, della somma a carico della Regione al patrimonio della Fondazione in argomento, l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- di dover individuare al fine del conferimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, della somma a carico della Regione al fondo di gestione della Fondazione in argomento, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- di dover demandare all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione da imputare sull'U.P.B. 6.23.57, che presenta sufficiente disponibilità;

Propone , e la Giunta in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui di intendono integralmente riportate:

- di aderire alla Fondazione denominata "Fondazione Antonio Morra Greco Onlus";
- di approvare, a tal fine lo Statuto che, allegato in schema al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di individuare, al fine del conferimento, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, della somma a carico della Regione al patrimonio della Fondazione in argomento, l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- di individuare al fine del conferimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, della somma a carico della Regione al fondo di gestione della Fondazione in argomento, l'importo di euro 50.000,00(cinquantamila/00);
- di demandare all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale l'adozione dei successivi provvedimenti di impegno e liquidazione da imputare sull'U.P.B. 6.23.57, che presenta sufficiente disponibilità;
- di dar mandato al Presidente della Giunta regionale di provvedere alle designazioni di competenza regionale previsti dallo Statuto;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza per i provvedimenti consequenziali di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO ONLUS STATUTO

Articolo 1 -Costituzione e finalità

1. E' costituita la Fondazione "Antonio Morra Greco ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito denominata Fondazione, retta dalle disposizioni di legge e dal presente statuto.

2. La Fondazione ha sede in Napoli alla via Toledo n. 106 ed ha durata illimitata. Possono essere istituite sedi operative secondarie con delibera del Consiglio di Amministrazione, e *col medesimo mezzo può essere modificata la sede entro la città di Napoli.*

3. La Fondazione è priva di scopo di lucro, non può distribuire utili, e persegue le seguenti finalità di solidarietà sociale:

a) gestire e valorizzare beni culturali e ambientali, e pro- muovere attività culturali;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione di esposizioni, anche permanenti, d'arte e delle iniziative che ad esse sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale, anche nei rapporti con quella straniera, eventualmente ricorrendo a premi, concorsi e borse di studio, ed a sistemi di permanenza residenziale;

c) costituire e gestire una o più strutture o centri di attività permanente, anche museali, per lo svolgimento di manifestazioni culturali e per la diffusione e la conoscenza della cultura artistica italiana, anche all'estero;

d) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori delle arti visive, della pittura e della scultura, dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva, multimediale, informatica e telematica, dello sviluppo scientifico e tecnologico e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

e) organizzare esposizioni e mostre a carattere nazionale o internazionale nei settori della propria attività;

f) valorizzare ed estendere, in particolare nel Meridione d'Italia, le risorse immobiliari connesse ai beni ed alle attività culturali, aumentandone la capacità di attrarre od incrementare le risorse mobili del capitale produttivo, della tecnologia, delle conoscenze e dei beni immateriali, del capitale umano, e sviluppando la attitudine imprenditoriale e la crescita delle imprese e delle organizzazioni che se ne occupano;

g) creare o partecipare alla costituzione di strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di valorizzazione e delle attività di formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio storico artistico e alle attività culturali;

h) contribuire a consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, architettonico e archivio-bibliotecario del Mezzogiorno, nonché quelle relative alle attività di spettacolo e di animazione culturale, e a migliorare la qualità dei servizi culturali e di quelli per la valorizzazione del patrimonio, compresa la promozione della loro conoscenza e della loro divulgazione e fruizione pubblica;

i) contribuire a riorganizzare ed ampliare la rete museale della città di Napoli, anche mediante il potenziamento dei servizi multimediali, in rete ed integrati, e provvedere al restauro, alla ristrutturazione funzionale o alla gestione di contenitori museali e di edifici di interesse storico, architettonico o artistico, siano o meno di proprietà della fondazione, al fine di una loro fruizione collettiva;

l) concorrere al recupero di emergenze architettoniche e archeologiche nell'ambito del processo di riqualificazione integrata del centro storico della città di Napoli e nell'ambito di itinerari storico-culturali;

m) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione, di catalogazione, di pubblicazione editoriale e radiotelevisiva, di rilievo nazionale ed internazionale, nell'ambito delle proprie attività.

4. La Fondazione orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso fondazioni, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

5. La fondazione favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con soggetti privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori

6. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Campania e le sue attività, anche strumentali, potranno svolgersi in Italia ed all'Estero

Articolo 2 -Attività strumentali, accessorie, connesse

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di superficie, o di altri diritti parziali su beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- c) partecipare, anche mediante forniture di beni e risorse materiali ed umane, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi -anzidetti;
- d) costituire e promuovere la costituzione di società commerciali, o ad esse partecipare, comunque nei limiti del 50% (cinquanta per cento) del valore del proprio patrimonio ed in misura non eccedente il 50% (cinquanta per cento) del capitale delle società partecipate, al fine dello svolgimento di attività connesse e strumentali al raggiungimento delle proprie finalità;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, di alta formazione, di specializzazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed altre attività accessorie;
- g) istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi, promuovere la residenza artistica;
- h) gestire aree e parchi;
- i) raccogliere fondi, oggetto di gestione separata, destinati al finanziamento della fondazione, anche mediante emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà";
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni delle proprie attività di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità

Articolo 3 - Partecipazione alla Fondazione

1. Alla Fondazione possono partecipare persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio, mediante contributi annuali o pluriennali in denaro o altre utilità (quali a titolo esemplificativo: prestazioni di servizi materiali e immateriali, prestazioni professionali, consulenze), o con il conferimento della proprietà di beni materiali o immateriali, ed al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro. La partecipazione alla Fondazione dura per tutto il periodo per il quale il contributo al Fondo di gestione è stato regolarmente versato

2. La misura minima, le forme e le modalità dei conferimenti di partecipazione sono definite con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ogni quattro anni, mentre la stima delle contribuzioni diverse dal denaro, ove ritenuto opportuno con delibera del Consiglio di Amministrazione, avviene ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile.

3. Qualora si verifichi la partecipazione alla Fondazione ai sensi del comma 1, con contributi al patrimonio che raggiungano almeno il 50% del valore dello stesso, unitamente a contributi al fondo di gestione annualmente non inferiori alla misura definita con la delibera di cui al comma 2, i partecipanti che l'abbiano conseguita hanno diritto, qualunque ne sia il numero, ad avere rappresentanza nel consiglio di amministrazione ed a nominare un membro del Collegio dei Revisori. A tal fine i partecipanti designano, mediante votazione cui partecipa ciascuno di essi:

- a) fermo il contributo al fondo di gestione, un componente del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori, qualora la partecipazione complessiva al patrimonio della Fondazione sia superiore al 50% ma inferiore, o pari al 100% del valore dello stesso;

b) fermo il contributo al fondo di gestione, un secondo componente, qualora tale partecipazione complessiva al patrimonio della Fondazione superi il 100% del valore del patrimonio della Fondazione

4. Il regolamento per la elezione dei membri designati dai partecipanti, adottato dal consiglio di amministrazione, prevede in caso di pluralità di partecipanti che hanno titolo alla designazione, la formazione di un ufficio elettorale, presieduto dal Presidente della Fondazione, e che la capacità elettorale attiva sia assegnata a ciascuno dei partecipanti, che si sia giuridicamente impegnato a versare il proprio contributo al Fondo di gestione per tutta la durata del consiglio per il quale le elezioni sono indette, ed in proporzione alla contribuzione effettiva alla Fondazione

Articolo 4 -Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei componenti in carica l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario agli scopi ed alle finalità di interesse pubblico della Fondazione.

2. Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti di cui all'articolo 3 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ma restano tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione

Articolo 5 - Organi della Fondazione

I. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) la Consulta

Articolo 6 -Consiglio d'Amministrazione

1. *Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni, ed è composto dal Presidente della Fondazione e da quattro membri, designati due dal Presidente, o da chi egli stesso indicherà con atto tra vivi o mortis causa, e due dal Presidente della Giunta regionale della Campania, ed opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti*

2. Qualora, anche nel corso del mandato del consiglio, si verifichi la partecipazione cui all'articolo 3, comma 3, il consiglio è integrato dai componenti designati dai partecipanti, ai sensi del medesimo articolo 3.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità organizzative, ed operano nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

4. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato prima della scadenza quadriennale dell'organo, egli resta in carica fino a tale scadenza. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente, durante i quali l'organo scaduto opera in regime di "prorogatio", potendo adottare solo atti di ordinaria amministrazione.

5. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6. Il Consiglio d'Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione

7. In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli I e 2;
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, e assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali;

- c) fissare modalità e criteri per divenire partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, con la definizione di un regolamento per le procedure elettorali dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori espressi dai partecipanti;
- d) definire criteri per le assunzioni di personale, per il relativo trattamento economico, per la definizione delle dotazioni organiche e per le decisioni in ordine alla consistenza patrimoniale della fondazione;
- e) nominare il Direttore Generale, specificandone il compenso;
- f) delegare, qualora lo ritenga opportuno, parte delle sue attribuzioni o incarichi particolari al Presidente, al Direttore Generale e a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, con il potere di rappresentanza conseguente;
- g) determinare il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori;
- h) adottare la disciplina della contabilità della Fondazione ed approvare tutti gli atti generali e regolamentari di disciplina dello svolgimento delle attività statutarie;
- i) nominare i componenti del Collegio dei revisori di propria competenza;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- m) istituire apposite commissioni per lo svolgimento delle attività statutarie, ove opportuno, nominandone la metà dei componenti e definendone i rispettivi compensi;
- n) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio;
- o) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge, da regolamenti o dal presente statuto, e decidere su ogni altra questione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi

Articolo 7 -Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
3. *Il Consiglio opera con la designazione almeno della metà dei propri componenti e si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che per le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), h), l) ed n) del comma 7 dell'art. 6, per le quali è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.*
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente segretario della riunione.

Articolo 8 -Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; adotta nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) predisporre e proporre al Consiglio, previo parere della Consulta, gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
 - b) proporre al Consiglio i programmi ed i regolamenti delle esposizioni, delle mostre o manifestazioni, delle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;
 - c) proporre la nomina dei componenti le commissioni consultive per lo svolgimento delle esposizioni e delle attività statutarie di competenza del Consiglio d'Amministrazione, nominandone i rispettivi presidenti e la metà dei membri; indica i professionisti esterni dei quali la Fondazione si avvale nello svolgimento della propria attività;
 - d) proporre al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Direttore generale;
 - e) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente è nominato dal Dr. Maurizio Morra Greco, o da chi egli stesso indicherà con atto tra vivi o mortis causa, e dura in carica quattro anni

Articolo 9 -Collegio dei Revisori dei Conti

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3), il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro supplente nominati dal Dr. Maurizio Morra Greco, o da chi egli stesso indicherà con atto tra vivi o mortis causa, e due membri effettivi nominati dal consiglio di amministrazione, tra iscritti al registro dei revisori contabili

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente da chi li ha nominati, in presenza di giusta causa.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 10 -Consulta

1. *La consulta è organo consultivo della Fondazione, composto dal Presidente e da sei membri, nominati per un terzo dal Presidente, per un terzo dal consiglio di amministrazione ed il restante terzo dall'organo scientifico della Fondazione Museo di arte contemporanea Donna Regina. Il numero dei componenti della Consulta può essere variato con atto del Presidente, fermo restando il loro numero pari e le modalità di nomina.*

2. I componenti della Consulta sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della Fondazione, e operano nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati.

3. L'incarico di componente della Consulta dura due anni, rinnovabili, è onorario, e comporta il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dell'organo

4. La Consulta:

a) esprime parere preventivo sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le linee generali dell'attività della Fondazione e, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, sulle singole iniziative da assumere

b) può fare proposte al Consiglio di Amministrazione, presentare rilievi ed osservazioni, ed esprimere ogni avviso per il miglioramento dell'organizzazione o dell'attività della Fondazione

5. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno, per esaminare previamente le linee generali dell'attività della Fondazione per l'anno successivo, ed ogni altra volta in cui sia ritenuto opportuno.

6. La convocazione ad opera del Presidente avviene con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Articolo 11 -Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed ha rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

2. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, ed in particolare del conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo, oltre che dell'efficienza dell'attività della fondazione.

3. In particolare, il Direttore generale:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) predisporre e propone al Consiglio il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, gli stanziamenti per le attività istituzionali

- c) provvede all'assunzione del personale nei limiti dei criteri espressi dal Consiglio di amministrazione, della dotazione organica e delle previsioni di bilancio
- d) coordina e dirige l'attività dei dipendenti della Fondazione, che sono ad esso subordinati
- e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente, adottando tutti gli atti a ciò necessari, ed in particolare provvedendo alla stipula dei contratti con il personale dipendente;
- f) *provvede in particolare alla direzione artistica delle iniziative della fondazione, nell'ambito delle risorse finanziarie definite dal bilancio di previsione.*
4. Il Direttore generale riferisce al Consiglio di amministrazione e al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto
5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione
6. *Con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere stabilito in ogni momento che al Direttore generale sia affiancato un direttore artistico, che esercita in proprio le funzioni di cui al comma 3, lett. f), e che per il resto è funzionalmente dipendente dal direttore generale. In tal caso, ed in seguito sei mesi prima della scadenza del contratto del direttore artistico in carica, o in ogni altro caso di vacanza, il Presidente propone un candidato, su cui abbia previamente acquisito il consenso della Fondazione M.A.D.R.E., da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende acquisito. La nomina è effettuata, sulla base di un programma triennale presentato dal candidato proposto, dalla Consulta della Fondazione con delibera adottata a maggioranza semplice dei componenti, ed il direttore generale stipula con il nominato contratto di diritto privato per rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile per una solo triennio.*

Articolo 12 -Patrimonio

1. *Il patrimonio della Fondazione è composto:*

- a) *dal diritto di godimento a titolo di comodato d'uso dell'immobile denominato "Palazzo Caracciolo di Avellino" in Napoli, al Largo Proprio Avellino al Duomo 15*
- b) *dal diritto di godimento a titolo di comodato d'uso delle opere di cui all'allegato A);*
- c) *dalla somma di Euro, versata dalla regione Campania giusta*
- d) *dai diritti su beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione deliberi di imputare tali diritti al patrimonio*
- e) *dalle elargizioni fatte a qualunque titolo da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;*
- f) *dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio*
- g) *da contributi assegnati al patrimonio con delibera del consiglio di amministrazione, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici*
2. La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni e sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.
3. I diritti della fondazione sull'immobile definito "Palazzo Avellino" , la cui gestione o conservazione costituisce uno dei suoi scopi istituzionali, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, non possono essere alienati o gravati di alcun limite, peso, obbligo o diritto altrui, se non in base a specifica, espressa autorizzazione del Dr. Maurizio Morra Greco e suoi aventi causa, o da chi egli stesso indicherà con atto tra vivi o mortis causa le limitazioni di cui al presente comma devono, in ogni caso, venire iscritte nel registro delle Persone Giuridiche.
4. La concessione in uso, a qualsiasi titolo, alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da appositi atti, ed il valore dell'uso entra a far parte del suo patrimonio. In ogni caso, i beni mobili od immobili, concessi a qualsiasi titolo in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti alle scadenze derivati dagli atti di conferimento ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

Articolo 13 -Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il funzionamento della stessa e per il perseguimento dei suoi scopi, è costituito:

- a) *dalla somma di Euro ... (...) già versata al momento della costituzione dal fondatore Dr. Maurizio Morra Greco;*

- b) dal versamento annuale di un contributo di partecipazione ad opera dalla Regione Campania, non inferiore ad Euro (.....);
- c) da eventuali altri contributi provenienti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- d) dai conferimenti dei Partecipanti di cui all'articolo 3;
- e) dai ricavi o dagli utili di gestione delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio

Articolo 14 -Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di previsione costituisce titolo autorizzativo delle spese della fondazione, che possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, salva variazione adottata dal consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
5. In ogni caso, la fondazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige le proprie scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a due anni.
6. Nello svolgimento di attività, anche commerciali, direttamente connesse, la fondazione tiene scritture contabili separate previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, ovvero da membri del Consiglio di amministrazione o dal Direttore generale se muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
8. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività
9. E' vietata, sotto ogni forma, la distribuzione in favore del fondatore o dei partecipanti di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 15 -Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché, ove esistente, dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 16 -Scioglimento

1. Salva la disposizione dell'articolo 12, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 17 -Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, anche con riguardo alla vigilanza sull'attività della Fondazione.

Articolo 18 -Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie che sorgano in dipendenza del presente statuto, eccettuate quelle che per disposizione di legge non possono comprometersi, sono sottoposte alle decisioni di un collegio arbitrale composto da un membro da nominarsi da ciascuna delle parti in lite e da un Presidente da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Napoli Il collegio giudicherà inappellabilmente, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore.

Firmati: Maurizio Morra Greco - Giovangiuseppe Fonti -Marco Pepe - Fabrizio Pascucci (segue sigillo)